



COMUNE DI MONTEDORO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 13.10.2005
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.7 del 13.02.2015 e n.25 del 21.10.2022

ART.1

FINALITA'

Il Consiglio Comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.

ART.2

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative alle interpretazioni di norme del presente regolamento, sono presentate, in scritto, al Presidente.

Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in scritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulta immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART.3

ELEZIONE, DURATA IN CARICA E PRIMA CONVOCAZIONE

L'elezione del Consiglio Comunale, l'elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica ed il termine entro cui deve essere convocata la prima seduta, sono regolati dalla legge.

ART.4

LA SEDE DELLE ADUNANZE

Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'apposita sala.

La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione, arredato e collocato in posizione idonea per l'agevole espletamento della loro attività.

Su proposta del sindaco e/o del presidente la conferenza dei capi gruppo può stabilire a maggioranza dei consiglieri rappresentati, che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuno la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità. In tal caso la sede dove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve essere indicata nell'avviso di convocazione.

Nella sala ove si tiene l'adunanza devono essere esposti la bandiera nazionale, la bandiera europea, la bandiera della regione siciliana e il gonfalone comunale per tutta la durata della seduta.

ART.5

COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio Comunale, tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto. Al Presidente del Consiglio, oltre ai compiti previsti dall'art.8 e 9 dello Statuto, sono assegnate le seguenti funzioni:

- a) provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone ai voti e determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato;
- b) esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento;
- c) nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità, intervento a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri;
- d) promuove i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta, il Revisore dei conti, il Difensore civico, i dipendenti comunali, nonché con le istituzioni e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa;
- e) convoca e presiede il Consiglio Comunale e regola il dibattito, mantiene l'ordine, fissa la data delle riunioni del Consiglio per determinazione propria, su richiesta del Sindaco, di 1/5 dei consiglieri o su richiesta di almeno 150 cittadini con firma autenticata, compila l'ordine del giorno;
- f) ha facoltà di sospendere l'adunanza, la scioglie nel caso di esaurimento dell'ordine del giorno, rinvia ad altra seduta da determinare con nuovo avviso di convocazione quando ciò venga prodotto da uno o più consiglieri ed approvato dalla maggioranza dei consiglieri presenti, esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ART.6

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Per l'espletamento delle funzioni di Presidente del Consiglio, il presidente deve disporre di una stanza idonea all'interno del Palazzo Municipale, in modo che sia possibile organizzare razionalmente e puntualmente gli atti istruttori per gli argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e sia possibile riunirsi con i dipendenti comunali, i consiglieri, i cittadini che abbiano interesse di interloquire per problemi concernenti la sfera di competenza del Consiglio Comunale.

ART.7

COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al presidente il nome del capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere anziano secondo la legge.

Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vanno a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al presidente, da parte dei consiglieri interessati.

Quanto al comma 4 e 5 il presidente dà immediata comunicazione scritta ai capi gruppi consiliari.

ART.8

COMMISSIONI CONSILIARI

Per la composizione e relativo funzionamento delle commissioni consiliari si rimanda a quanto previsto dall'apposito regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 16.10.2004

ART.9

COMMISSIONI DI INDAGINE, DI CONTROLLO E DI GARANZIA

Su proposta del presidente, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica o dal difensore civico, il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del comune in altri organismi.

La deliberazione che con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri costituisce la commissione, nel suo seno definisce l'oggetto, la composizione, l'ambito delle indagini e del controllo ed il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione, fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi, la presidenza di detta commissione spetta alla minoranza, il presidente è nominato tra i componenti della commissione con votazione alla quale partecipano soltanto i consiglieri di minoranza.

La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connesso.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del consiglio, del sindaco, della giunta, del difensore civico, del segretario comunale, del responsabile degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri Enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti sono vincolati al segreto d'ufficio.

La redazione dei verbali della commissione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del presidente della stessa commissione.

Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati dell'indagine eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi e mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

Il consiglio comunale preso atto della relazione della commissione adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza, o in caso diverso, esprime al sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la giunta o il sindaco dovranno adottare entro un termine prestabilito.

Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti del verbale vengono dal presidente consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

ART.10

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio, e in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali e così via.

ART.11

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il presidente è tenuto a convocare il consiglio comunale in un termine non superiore a 10 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri comunali ovvero il sindaco, inserendo ai primi punti dell'ordine del giorno gli argomenti richiesti, dando la precedenza a quelli proposti dal sindaco.

ART. 12

AVVISO DI CONVOCAZIONE

La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo avvisi con le modalità di cui al presente regolamento. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta con invito ai consiglieri a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.

L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o urgente.

ART.13

AVVISO DI CONVOCAZIONE

PER I CONSIGLIERI CHE RISIEDONO FUORI DAL COMUNE

I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni atto pertinente alla carica, esonerando l'A.C. da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio.

Con tale spedizione si considerano rispettati i termini fissati dallo Statuto e dal presente regolamento.

ART.14

TERMINE

L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato al consigliere almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione, includendovi i giorni festivi ricorrenti per calendario. Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

Ai sensi del comma 3 — ultima parte — dello Statuto è vietata la discussione e la votazione di proposte non iscritte all'ordine del giorno e, comunque, non presentate nelle 48 ore antecedenti la data della seduta.

L'avviso di rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione viene sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio,

ART.15

VALIDITA' DELLE SEDUTA

Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune in prima convocazione.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.

Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di seconda convocazione ed in seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità della seduta l'intervento dei due quinti dei consiglieri.

ART. 16

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE

L'adunanza si tiene all'ora indicata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, i consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto per la validità della seduta, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti, e se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero di consiglieri è inferiore a quello necessario il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tutt'ora inferiore per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Da ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART.17

DEPOSITO ATTI

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati almeno tre giorni prima dell'inizio della seduta presso l'ufficio di segreteria. Gli atti relativi alle adunanze convocate di urgenza sono depositati almeno 24 ore prima della riunione. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del consiglio se non è stata depositata nei termini di cui al precedente comma, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare o richiedere copia degli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazioni depositate o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

ART.18

INTERPELLANZE

L'interpellanza presentata per iscritto al presidente del consiglio consiste nella domanda posta al sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco stessa o della giunta comunale.

Il sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Il consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla all'inizio della seduta allo scopo fissata.

Dopo le dichiarazioni rese, per conto della giunta, dal sindaco o da un assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri il diritto di svolgimento e quello di replica competono al primo firmatario salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione da parte del presidente, di decadenza dell'interpellanza.

ART.19

MOZIONI

La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del consiglio su un determinato argomento di competenza dello stesso organo o della giunta comunale. Con tale strumento il consiglio:

- a) può esercitare un'azione di indirizzo politico sull'attività del sindaco quale capo dell'amministrazione e/o della giunta comunale:

- b) esprimere posizioni e giudizi di merito su questioni di competenza dell'Ente o sull'attività svolta dal comune direttamente o mediante altri Enti o soggetti;
- c) organizzare la propria attività, assumere decisioni in ordine al proprio funzionamento ed alle proprie iniziative e stabilire impegni per l'azione delle commissioni e della presidenza;
- d) disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell'amministrazione nei confronti del consiglio, affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni.

Le mozioni sono svolte subito dopo la trattazione degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione da tenersi entro trenta giorni.

Indipendentemente dal numero di firmatari, la mozione illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari.

ART.20

ORDINE DEL GIORNO

Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali che investono problemi politico-sociali di carattere generale. Sono presentati per iscritto almeno 48 ore prima della seduta al presidente del consiglio e sono trattati in seduta pubblica dopo gli altri argomenti. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta.

Il presidente del consiglio legge l'ordine del giorno e lo illustra. Subito dopo intervengono il sindaco o un assessore per precisare la posizione della giunta. Agli ordini del giorno nei cui confronti possono essere presentati emendamenti o sub-emendamenti si applicano le procedure relative alla proposta di deliberazione in quanto compatibili.

Il consiglio stabilisce tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il presidente dispone in conformità di tale decisione.

ART.21

RISOLUZIONI

Il sindaco, la giunta ed ogni consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a conferire indirizzi del consiglio su specifici argomenti connessi con un affare in trattazione.

Le risoluzioni vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il consiglio e la giunta a comportarsi conseguentemente.

La discussione delle risoluzioni avviene con le modalità stabilite dall'articolo successivo.

ART.22

MOZIONE D'ORDINE

La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando una deliberazione siano osservate la legge ed il presente regolamento.

Il presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.

ART.23

INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco o all'assessore delegato alla materia per sapere:

- se una determinata circostanza sia vera;
- se alcune informazioni su taluno fatto sia pervenuta al sindaco o alla giunta comunale;
- se tale informazione sia esatta;
- se il sindaco o la giunta comunale intendono comunicare al consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcune risoluzioni su oggetti determinati.

L'interrogazione è presentata in forma scritta al presidente del consiglio o al sindaco con l'indicazione se si chiede risposta scritta. In mancanza di precisazione può comunque essere data risposta scritta. La risposta scritta deve essere data entro 30 giorni. Appena ricevuta, l'interrogazione deve essere trasmessa dal presidente del consiglio al sindaco o all'assessore interpellato per la predisposizione della risposta. Quando i proponenti l'interrogazione ne abbiano fatto esplicita richiesta il sindaco o l'assessore da lui delegato ne risponde in sede consiliare e il presidente del consiglio la iscrive all'ordine del giorno nella prima seduta utile entro il termine di 30 giorni.

Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il sindaco o l'assessore delegato su invito del presidente ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediata risposta il presidente assicura il consigliere interrogante che la stessa le sarà inviata entro cinque giorni successivi all'adunanza.

ART.24

ADUNANZE PUBBLICHE

Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo quanto stabilito dall'art. 16.

Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere all'adunanze di cui al primo comma.

ART.25

ADUNANZE SEGRETE

L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento sulla capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

Gli argomenti a esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi.

Il consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare a maggioranza di voto il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al quarto comma, escono dall'aula.

Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre i componenti del consiglio e del segretario comunale, il sindaco o suo delegato.

ART.26

ADUNANZE APERTE

Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il presidente del consiglio, sentiti i capi gruppo può convocare l'adunanza aperta del consiglio comunale nella sua sede abituale o in altra sede ritenuta idonea.

Tale adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti

degli enti e delle parti sociali rappresentate. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni aventi carattere di provvedimento amministrativo. Resta inteso che l'ordine del giorno può prevedere che dopo la conclusione della seduta aperta il consiglio comunale prosegua i lavori in seduta ordinaria.

ART.27

DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

La proposta di deliberazione formulata per iscritto e sottoscritta dal consigliere proponente è inviata al presidente del Consiglio il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria.

Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando con l'oggetto il consigliere proponente; il Segretario informa il Sindaco e la Giunta qualora la proposta di delibera impegna il bilancio.

I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in scritto, o verbalmente durante la seduta al Presidente del Consiglio, nel corso della seduta ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento, ritirato dal proponente, può essere fatto proprio da un altro consigliere.

Le proposte di emendamenti pervenute prima della adunanza sono subito trasmesse dal presidente al segretario comunale che ne cura, con procedura d'urgenza, l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Comunale e i funzionari, su richiesta del Presidente, esprimono parere nell'ambito delle proprie competenze.

Qualora i funzionari tenuti a esprimere i pareri ai sensi delle leggi vigenti non siano presenti in aula, per impossibilità o impedimento motivato ed il segretario nell'ambito delle proprie competenze non è nelle condizioni di sostituirsi nel suddetto parere il C.C. a maggioranza può adottare la proposta di delibera nella sua formulazione originaria in casi di necessità e di urgenza.

ART.28

DESIGNAZIONE CONSIGLIERI SCRUTATORI

Ad inizio di ciascun seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere tra gli scrutatori.

La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente e dagli scrutatori.

Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato come sopra.

L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto.

ART.29

COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuni e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi il presidente lo richiama nominandolo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione il consiglio su sua richiesta senza ulteriore discussione decide con votazione in forma palese

ART. 30

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal presidente sentiti i capi gruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al presidente e al consiglio.

I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.

Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra i consiglieri, ove esse avvengano il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

Solo al presidente è concesso di interrompere chi sta parlando per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione, in caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e ove lo stesso persista nel divagare gli inibisce di continuare a parlare. Nessuno intervento quando sia contenuto nei termini fissato dal regolamento può essere interrotto.

ART. 31

COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve sostare nello spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai consiglieri o sulle decisioni adottate dal consiglio.

Non è consentita l'esposizione di cartelli striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine da parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente che li esercita avvalendosi ove occorra dell'opera dei VV.UU. e della forza pubblica. A tal fine almeno uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del consiglio comunale alle dirette dipendenze del presidente del consiglio.

Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente il presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal 1^o comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza avvalendosi della forza dell'ordine.

Quando nella sala dell'adunanza si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente udito il parere dei capigruppo la dichiara definitivamente interrotto. Il consiglio sarà riconvocato con le modalità previste dal regolamento per il completamento dei lavori.

ART. 32

AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

Il presidente per le esigenze del consiglio comunale o su richiesta di uno o più consiglieri può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti e rivolti dal presidente o dai consiglieri i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

ART. 33

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

Il consiglio comunale, conclude le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizione decide il Consiglio con votazione a maggioranza senza discussione.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modificano norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazione e discusse entro i termini di tempo previsti dal dodicesimo comma del precedente articolo. Se non rientrano entro ali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.

Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART.34

DISCUSSIONE - NORME GENERALI

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, per quanto possibile che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione nessuno domanda la parola la proposta viene messa in votazione.

ART. 35

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il rito.

La questione si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata

presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo per non oltre IO minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 36

FATTO PERSONALE

Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni o dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi, il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio senza discussione, con votazione palese.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare nel loro complesso per più di dieci minuti.

Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità può chiedere al Presidente di fare nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La Commissione riferisce per iscritto entro il termine assegnatole.

Il consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione senza votazione.

ART.37

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione. Qualora il Consiglio debba deliberare sopra un oggetto al quale è interessato il segretario questi ha l'obbligo di allontanarsi dall'adunanza e le funzioni di segretario limitatamente all'argomento per il quale il segretario è tenuto ad attenersi sono svolte dal consigliere più giovane d'età.

ART.38

IL VERBALE DELL'ADUNANZA -REDAZIONE E FIRMA

Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale.

Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dal segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, dall'istruttore della segreteria.

Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta le sintesi delle principali discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Gli intervenuti e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore.

Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al segretario prima della sua lettura al Consiglio.

Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale, soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono in modo conciso iscritte a verbale.

Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non comprendere gli interessati stessi rispetto a terzi.

Il verbale dell'adunanza è firmato dal presidente dell'adunanza, del segretario comunale e dal funzionario che ne ha curato la redazione, nonché dal consigliere anziano.

ART. 39

VERBALE — DEPOSITO - RETTIFICA - APPROVAZIONE

Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri a termine di legge prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

All'inizio della riunione il presidente chiede al consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia il verbale si intende approvato ad unanimità.

Quando un consigliere lo richiede il segretario comunale provvede alla lettura del verbale o parte di esso per la quale lo stesso intende richiedere modificazioni o integrazioni.

Tali richieste devono essere effettuate proponendo per iscritto o verbalmente quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata.

Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di 5 minuti. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

I registri dei processi verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del segretario comunale.

Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del segretario comunale.

ART. 40

LE VOTAZIONI - MODALITA' GENERALI

L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata normalmente in forma palese.

Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 41 e 42.

Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

Non si può procedere a votazioni di ballottaggio salvo che la legge disponga diversamente.

La seconda votazione non può avere luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, allo Statuto e dal presente regolamento per la legittimità della votazione.

Su ogni argomento l'ordine della valutazione è stabilito come segue:

- a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
- b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso: - emendamenti soppressivi; - emendamenti modificativi; - emendamenti aggiuntivi;
- c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli quando almeno un decimo di consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto o verbalmente. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

ART.41

VOTAZIONE IN FORMA PALESE

Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, le modalità con la quale la stessa verrà effettuata. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto invitando prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo consigliere purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori

I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

ART.42

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.

Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no" alla stessa contrario.

Il Segretario Comunale effettua l'appello al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART.43

VOTAZIONI SEGRETE

La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

- a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato prive di segni di riconoscimento;
- b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

I nominativi iscritti nelle schede oltre il numero previsto si considerano come non iscritti iniziando nell'ordine di scritturazione dal primo in eccedenza.

I Consiglieri comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal Consiglio

Comunale per incarichi in altri Enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune, né essere nominati o eletti come componenti di organi consultivi del Comune.

I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente affinché ne sia preso atto a verbale.

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato proclamando coloro che sono stati eletti.

Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti costituito dal numero dei Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

ART.44

DECADENZA PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

I Consiglieri che per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, non abbiano partecipato alle sedute comunali, sono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale dopo che il Consiglio non abbia ritenute valide le cause giustificative del Consigliere che devono pervenire entro dieci giorni dalla contestazione da parte del Presidente del Consiglio.

ART.45

ESITO DELLE VOTAZIONI

Salvo eccezioni stabilite dallo statuto o da fonti giuridiche superiori, le deliberazioni consiliari sono adottate a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.

I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Salvo i casi particolari espressamente previste dalla legge o dallo statuto una deliberazione non approvata può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.

Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula "*Il consiglio ha approvato*" oppure "*Il consiglio non ha approvato*".

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, incluso i non eletti.

ART. 46

DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione con votazione separata espressa in forma palese.

ART. 47

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art.37 il segretario comunale:

comunica verbalmente o per iscritto al consiglio, di sua iniziativa o su richiesta del presidente o in esecuzione di deliberazione del consiglio stesso, elementi di legislazione, dottrina e giurisprudenza utili per l'attività del consiglio fornendo su questioni controverse il proprio parere;

- a) fornisce assistenza giuridico-amministrativa alle commissioni consiliari su richiesta delle singole commissioni o dei loro presidenti.
- b) riferisce al consiglio, per incarico del presidente, notizie sul funzionamento dell'apparato comunale, sulle attività svolte e sullo stato delle pratiche;
- c) svolge funzioni referenti nei confronti delle commissioni consiliari su richiesta delle singole commissioni o dei loro presidenti;
- d) coordina i dipendenti con funzioni dirigenziali ai fini del regolare svolgimento della fase istruttoria dei provvedimenti di competenza consiliare;
- e) cura la pubblicazione tramite i messi comunali delle deliberazioni consiliari.

I gruppi consiliari e i singoli consiglieri possono chiedere al presidente, anche in corso di seduta, di attivare le funzioni referenti e di consulenza del segretario comunale su specifici argomenti. Il presidente accoglie la richiesta oppure la sottopone ad approvazione del consiglio.

Il segretario comunale quando viene interpellato ai sensi dei commi precedenti e non ritiene di poter dare risposta immediata, si riserva di rispondere entro un termine ragionevole.

ART.48

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DEI CITTADINI

Il consiglio comunale favorisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione attraverso la presentazione di istanze, petizioni e proposte nell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo seguente.

Le istanze, petizioni e proposte presentate dai cittadini, dalle loro associazioni o dagli organismi che le riuniscono, dirette a promuovere interventi per la maggiore tutela di interessi generali della comunità, sono sottoposte dal presidente all'istruttoria del responsabile del procedimento per essere relazionate od ove ne ricorrono i presupposti per essere convertite in proposte di deliberazioni. Nel primo caso la relazione istruttoria è discussa in adunanza. nella seconda ipotesi la proposta segue il procedimento ordinario affinché il consiglio adotti motivata deliberazione da inviarsi ai presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

Il presidente invita i presentatori dell'istanza, o una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale è discussa la loro proposta anche al fine di fornire chiarimenti e illustrazioni.

Per le istanze, petizioni e proposte presentate dai cittadini, le comunicazioni sono effettuate alla persona designata nel documento inviato al comune, in mancanza sono effettuate al primo firmatario con incarico di darne informazione agli altri presentatori.

L'amministrazione comunale si impegna a dare ampia ed adeguata pubblicità al presente articolo affinché i cittadini siano informati del diritto di partecipazione popolare loro spettante.

ART. 49

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA

Le istanze le petizioni e le proposte di cui al precedente articolo convertite in proposte di deliberazioni, sono accompagnate da un numero di sottoscrizioni di cittadini pari a cinquanta.

Le firme sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve riportare l'indicazione completa e chiaramente leggibile, della richiesta o proposta. I moduli prima di essere posti in uso, sono presentati all'ufficio di segreteria che li valida apponendo il bollo del comune all'inizio di ogni foglio.

Le firme sono apposte al disotto del testo accanto alla firma sono indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il comune e la data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un

notaio, cancelliere, segretario giudiziario, segretario comunale o da uno o più impiegati comunali all'uopo incaricati. Le autenticazioni effettuate dal segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

I moduli contenenti le sottoscrizioni sono corredati da una certificazione collettiva riferita a tutti i sottoscrittori.

Il presidente del consiglio iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale.

ART.50

ENTRATA IN VIGORE - DIFFUSIONE

Il presente regolamento dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni.

Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del consiglio comunale.

Copia del presente regolamento è inviato dal presidente ai consiglieri comunali in carica.

Copia del regolamento deve essere depositata nella sala dell'adunanza del consiglio comunale durante le riunioni a disposizione dei consiglieri.

Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo-eletti dopo la proclamazione delle elezioni. Il presidente del consiglio dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.